

Roma

23/02/2022

PROT. N. 25/DV/nm

Ai Presidenti AIC Convenzionate

Alle Società di Servizi Convenzionate

Ai Professionisti Convenzionati

e p.c. Agli Incaricati CAF

Circolare n. 25/2022

LORO SEDI

Oggetto: CU 2022

Carissimi,

Entro il prossimo 16 marzo i sostituti d'imposta devono trasmettere telematicamente le Certificazioni Uniche 2022, inclusive dei redditi utili ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata. Tra le novità di maggiore rilievo, a cui sostituti e intermediari dovranno prestare particolare attenzione, si segnalano le modifiche in tema di trattamento integrativo. Tra le semplificazioni è presente la soppressione della clausola di salvaguardia, introdotta con il D.L. n. 34 del 2020, volta a fronteggiare l'emergenza epidemiologica. Il modello e le relative istruzioni sono state rese disponibili dal provvedimento 14 gennaio 2022 dell'Agenzia delle Entrate. Con quali modalità deve essere effettuato l'invio?

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo scorso 14 gennaio il provvedimento n. 11169/2022, inclusivo della **nuova CU 2022** - anno 2021 e relative istruzioni di compilazione e trasmissione telematica.

La struttura ed i contenuti della nuova certificazione sono in linea con il modello dello scorso anno, anche se sono state recepite le modifiche normative che hanno interessato il 2021.

Sono, inoltre, confermate le modalità di trasmissione telematica e consegna ai percipienti, adempimenti che dovranno essere assolti entrambi entro il 16 marzo 2022.

Termini e modalità di presentazione e consegna

In merito alle scadenze per la trasmissione delle CU all'Agenzia delle Entrate, i sostituti di imposta dovranno provvedere a tale adempimento **entro il prossimo 16 marzo**, laddove la CU sia inclusiva di redditi utili alla compilazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Per le altre CU, la trasmissione potrà invece avvenire entro la scadenza per l'invio del Modello 770 2022, fissata al **31 ottobre prossimo**. Rimane ferma la scadenza del 16 marzo per la consegna della CU ai percipienti.

Per l'**invio all'Agenzia delle Entrate**, anche per il 2022 viene confermata come unica modalità la **trasmissione telematica** a cura del **sostituto di imposta** stesso o di un **intermediario**. È lasciata tuttavia alla facoltà del sostituto la scelta di inviare un unico flusso, o effettuare più invii, a seconda delle proprie specifiche esigenze. La trasmissione si considera finalizzata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione, come certificato da apposita comunicazione rilasciata telematicamente. Ricordiamo che si considerano tempestive le trasmissioni che si concludono nei termini previsti. La tempestività è confermata anche per quelle trasmesse per tempo ma scartate, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto.

Per quanto riguarda la **consegna ai percipienti**, la trasmissione in formato elettronico rimane invece

un'alternativa rispetto alla consegna cartacea. Nel caso si decida di optare per l'invio elettronico, sarà onere del sostituto assicurarsi che il percipiente sia in grado di entrare nella disponibilità della stessa e materializzarla per i successivi adempimenti.

Contenuti e principali novità

Come i precedenti modelli, la CU 2022 contiene i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. La stessa deve inoltre accogliere anche i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi nonché i dati relativi alle locazioni brevi.

Anche se la struttura della CU 2022 ricalca sostanzialmente quella dello scorso anno, l'Agenzia delle Entrate ha provveduto ad apportare alcune modifiche che si sono rese necessarie a fronte delle evoluzioni normative che hanno interessato l'anno 2021.

Trattamento integrativo

Il D.L. n. 3/2020, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente e convertito nella L. n. 21/2020, ha previsto a partire dal 1° luglio 2020 l'abrogazione della disciplina del cosiddetto bonus IRPEF e l'introduzione di **nuove misure fiscali** volte a **ridurre la tassazione sul lavoro**.

Tra le nuove misure è previsto il riconoscimento di un "**trattamento integrativo**", ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. Tale trattamento, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi, è pari a **1.200 euro per il 2021** e spetta soltanto se il reddito complessivo del potenziale beneficiario non supera 28.000 euro.

Rispetto allo scorso anno, la **CU 2022** risulta essere **semplificata**. Infatti, essendo venuta meno la contemporanea presenza del bonus IRPEF e del trattamento integrativo che ha invece interessato l'anno 2020, sono state eliminate tutte le caselle volte ad accogliere i dati relativi al vecchio bonus.

In relazione al **trattamento integrativo**, vengono confermati gli stessi dati già presenti nella precedente certificazione, a cui si aggiunge la sola casella volta ad accogliere l'eventuale recupero oltre i termini del conguaglio. Si ricorda, infatti che all'art. 1, comma 3 del citato D.L. è previsto che qualora in sede di operazioni di conguaglio, il trattamento integrativo si riveli non spettante, i sostituti d'imposta provvedono al **recupero** del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in **otto rate di pari ammontare** a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio. L'eventuale quota da recuperare oltre i termini del conguaglio deve pertanto trovare separata indicazione nella CU. Inoltre, a partire dalla CU 2022 i sostituti dovranno rendere conto dell'importo del trattamento effettivamente recuperato successivamente alle operazioni di conguaglio rispetto a quanto certificato nella precedente CU.

In linea con lo scorso anno, pare infine utile precisare che la compilazione della sezione relativa al trattamento integrativo **deve essere sempre compilata** in presenza di redditi di lavoro dipendente e assimilati esposti nella CU, a prescindere se tale trattamento sia o meno riconosciuto dal sostituto.

Clausola di salvaguardia

Ulteriore semplificazione deriva poi dalla soppressione della clausola di salvaguardia introdotta con il D.L. n. 34/2020 volta a fronteggiare l'emergenza epidemiologica. In accordo a tale clausola, infatti, per l'anno 2020 il bonus Irpef ed il trattamento integrativo sono stati straordinariamente riconosciuti anche a fronte di un'imposta lorda inferiore rispetto alle detrazioni spettanti a causa degli ammortizzatori speciali Covid-19 concessi dal decreto Cura Italia.

Ai fini del riconoscimento del bonus IRPEF o del trattamento integrativo per il periodo di fruizione degli ammortizzatori, i sostituti di imposta erano chiamati a considerare, in luogo degli importi delle predette misure di sostegno, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Trattandosi di una misura temporanea limitata al solo anno 2020, le relative caselle precedentemente

esposte nella **sezione “Altri dati”** sono state pertanto **eliminate dalla CU 2022**.

NASpl

Nella stessa sezione “Altri dati”, inoltre, la **casella “Premio lavoratori dipendenti erogato”** destinata ad accogliere il premio erogato ai lavoratori dipendenti per l’attività lavorativa prestata nel mese di marzo 2020 come previsto dall’art. 63 del D.L. n. 18 del 2020, è stata **eliminata e sostituita** nella CU 2022 dalla casella “Indennità di disoccupazione NASPI”.

Infatti, l’art. 1, comma 12 della L. n. 160 del 2019 ha previsto che la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, del trattamento NASpl destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini IRPEF. Tale importo non imponibile deve pertanto essere esposto in tale casella, così come nella sezione annotazioni.

Considerazioni finali

Anche quest’anno non si registrano interventi strutturali da parte del legislatore volti a ridefinire il cumolo di adempimenti che insistono sui sostituti di imposta e sugli intermediari. Le sole **modifiche** che hanno interessato la CU 2022 hanno infatti un **impatto modesto e limitato** al solo recepimento delle evoluzioni normative che interessano l’ambito della sostituzione di imposta.

La necessità di gestire aspetti più urgenti, primi tra tutti l’emergenza sanitaria e i relativi risvolti economici, rendono il traguardo della semplificazione certamente più lontano rispetto alle aspettative.

La Direzione Nazionale resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.